

REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA DI TERRA di cui alla L.R. 22/1996 – SERVIZIO TAXI E N.C.C. CON AUTOVETTURA.

INDICE

- Art. 1 Natura e scopo del regolamento
- Art. 2 Idoneità all'esercizio dell'attività
- Art. 3 Requisiti di idoneità morale
- Art. 4 Requisiti di idoneità professionale
- Art. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo
- Art. 6 Bando di concorso
- Art. 7 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione della graduatoria
- Art. 8 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea
- Art. 9 Revisione del ruolo
- Art. 10 Norma transitoria

ART. 1 Natura e scopo del Regolamento

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 1996, n° 22, ed in particolare dall'art. 7 comma 1 lettera e), il presente regolamento disciplina le seguenti funzioni ed attività:
 - a) la determinazione dei requisiti di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra, così articolati:
 - i) servizio di taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;
 - ii) servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta e veicoli a trazione animale;
 - b) I criteri e le modalità per l'ammissione all'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
 - c) I criteri e le modalità per l'espletamento dell'esame di idoneità ai fini dell'iscrizione al ruolo;
 - d) Le modalità di iscrizione al ruolo;
 - e) La tenuta e la revisione del ruolo.

ART. 2 Idoneità all'esercizio dell'attività

1. L'idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti ai servizi elencati all'articolo precedente è attestata dall'iscrizione all' apposito ruolo, istituito dalla Provincia di Rovigo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. L'iscrizione al ruolo è consentita ai cittadini italiani o agli appartenenti ad uno stato membro dell'Unione Europea o, a condizione di reciprocità, ad altri Stati, che abbiano conseguito la maggiore età e che abbiano assolto all'obbligo scolastico, ed avviene previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale di cui ai successivi artt. 3 e 4, secondo criteri e modalità disciplinate dal presente Regolamento.
3. L'iscrizione al ruolo è requisito indispensabile per:
 - a) conseguire la licenza per l'esercizio del servizio di taxi o l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - b) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato;
 - c) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente in qualità di dipendente di impresa autorizzata;
 - d) prestare attività di conducente di veicoli adibiti a servizi di noleggio con conducente in qualità di sostituto a tempo determinato del dipendente di impresa titolare di autorizzazione.

ART. 3 Requisiti di idoneità morale

1. L'idoneità morale è soddisfatta in presenza delle seguenti condizioni:
 - a) non aver riportato una condanna irrevocabile per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione;
 - b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
 - delitti contro il patrimonio - artt. 624 - 649 c.p. , così come modificati dalla legge n° 689/81, art. 93 e segg. ;
 - delitti contro la fede pubblica - artt. 453 - 498 c.p. ;
 - delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414 - 421 c.p.;
 - delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513 - 518 c.p.;
 - c) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge n° 75/58;

- d) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n° 689/81, art. 118 e segg.

Il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

- e) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese - artt. 19, 35 e 35 bis c.p.

Il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;

- f) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa in materia di:

- sorveglianza speciale;
- divieto di soggiorno in uno o più Comuni e Province;
- obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o dimora abituale.

2. Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti d) ed e), il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg. c.p. , ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

3. Il requisito dell'idoneità morale, qualora inizialmente posseduto, viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
- b) l'interessato ha riportato una condanna o è sottoposto ad un provvedimento tra quelli indicati al primo comma;
- c) agli interessati sono state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi o ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto non di linea per via di terra, con particolare riguardo alla regolarità dell'esercizio ed alle norme di sicurezza in materia.

4. Il venir meno del requisito dell'idoneità morale comporta la cancellazione dal ruolo per gli iscritti, salvo i casi in cui è prevista la sospensione.

ART. 4 Requisiti di idoneità professionale

1. L'idoneità professionale è acquisita al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal D.L.vo 30.4.1992 n. 285 di cui all'art. 10 della L.R. 22/96;

b) superamento di un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea per via di terra.

ART. 5 Modalità per l'ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo

1. Chi intende sostenere l'esame di idoneità per essere iscritto al ruolo deve presentare domanda alla Provincia di Rovigo. La Provincia di Rovigo fornisce un uniforme ed apposito modello prestampato della domanda da compilare da parte del richiedente.
2. La domanda va redatta in un unico esemplare nelle forme previste dalla L.15/68 e successive modificazioni, qualora l'istanza sia sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto, la stessa non è soggetta ad autenticazione.
3. La domanda deve contenere tra l'altro la dichiarazione sostitutiva relativa ai dati anagrafici del candidato, all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'iscrizione al ruolo, nonché al possesso del permesso di soggiorno in caso di richiedente extracomunitario. Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
4. Alla domanda dovrà essere allegata l'attestazione di pagamento della tassa-esame, che in nessun caso sarà rimborsata, da effettuarsi mediante versamento di lire 25.000 a mezzo vaglia postale presso la Tesoreria della Provincia di Rovigo e nella cui causale dovrà essere specificato l'esame per il quale la tassa è stata versata.
5. Le certificazioni relative all'assolvimento dell'obbligo scolastico, al possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale e dell'eventuale permesso di soggiorno possono essere assolve, anche dopo il superamento dell'esame, mediante presentazione dei documenti originali presso l'ufficio competente all'istruttoria oppure mediante trasmissione di copia conforme autenticata in bollo degli stessi.

ART. 6 Bando di esame di idoneità

1. La Provincia di Rovigo provvede ad emanare apposito bando per l'ammissione all'esame di idoneità.
2. Il bando, approvato con provvedimento del Dirigente del Settore Trasporti, viene pubblicato per la durata di trenta giorni all'Albo Pretorio della Provincia di Rovigo e dei Comuni e ne viene data comunicazione alle Associazioni e ai Sindacati di categoria. Dello stesso verrà data notizia sulla stampa locale.
3. In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, le materie di oggetto dell'esame.

ART. 7 Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità e di approvazione delle graduatorie

1. L'esame viene svolto presso la sede dell'Amministrazione Provinciale e viene svolto in una o più sessioni dell'anno articolate per le sezioni individuate nel ruolo provinciale.
2. L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta su quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di seguito elencate:
 - a) codice della strada e relativo regolamento di attuazione;
 - b) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto non di linea per via di terra;
 - c) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici non di linea per via di terra e disposizioni per l'esercizio dei trasporti non di linea;
 - d) nozioni di geografia e toponomastica;
 - e) regolamentazione riguardante il lavoro, l'artigianato, la cooperazione e le assicurazioni del settore;
 - f) elementari cognizioni di pronto soccorso e nozioni comportamentali in caso di incidente stradale.
3. L'esame è determinato in n. 30 quesiti ed è superato dai candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno 24 domande. La Commissione, prima dell'inizio della seduta d'esame, predispone i relativi quesiti.
4. La Commissione determina collegialmente l'esito delle prove, redigendo contestualmente la relativa graduatoria.
5. La Commissione trasmette la graduatoria al Dirigente del Settore Trasporti che la approva con proprio atto e che provvederà all'iscrizione al ruolo dei candidati risultati idonei presso la C.C.I.A.A. Di tale atto viene data notizia agli interessati.

ART. 8 Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo cura la tenuta del ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea distinto in due sezioni:
 - a) sezione conducenti addetti al servizio di taxi;
 - b) sezione conducenti addetti al servizio di noleggio con conducente.

2. La Camera di Commercio provvederà alla tenuta del ruolo con le seguenti modalità:
 - numero progressivo di iscrizione nel rispetto dell'ordine di graduatoria;
 - dati anagrafici dell'interessato rilevabili dal provvedimento di approvazione della graduatoria.
3. La data di iscrizione al ruolo corrisponde a quella del provvedimento di approvazione della predetta graduatoria.

ART. 9 Revisione del ruolo

1. Gli iscritti al ruolo e le Autorità competenti sono tenuti a segnalare tempestivamente alla Provincia di Rovigo e alla Camera di Commercio ogni variazione dei dati iniziali di iscrizione e l'eventuale perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti che consentono l'iscrizione al ruolo.

Le annotazioni che non danno luogo ad emanazione di provvedimento sono registrate a cura della Camera di Commercio senza necessità di alcun atto da parte della Provincia, che procederà alla revisione del ruolo nel caso di perdita temporanea o definitiva dei requisiti necessari per ottenere l'iscrizione.

2. In relazione all'accertamento positivo della perdita temporanea o definitiva di alcuno dei requisiti d'iscrizione, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo provvede di conseguenza alla sospensione o alla cancellazione dal ruolo, su segnalazione della Provincia di Rovigo.
3. La richiesta di trasferimento di un iscritto al ruolo in una Provincia diversa da quella di Rovigo è ammessa previo esame orale integrativo riguardante la toponomastica e la geografia del territorio della Provincia di Rovigo.

ART. 10 Norma transitoria

1. Ai fini dell'iscrizione di diritto al ruolo, che deve essere richiesta dagli interessati, sono esonerati dall'esame di idoneità i cittadini italiani o equiparati maggiorenni in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) l'essere titolari, alla data di istituzione del ruolo, di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Nel caso di autorizzazioni rilasciate a società verranno iscritti di diritto nel corrispondente ruolo, previo accertamento del possesso dei titoli professionali previsti:

- tutti i soci, nel caso di società di persone;

- tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice o per azioni;
- tutti gli amministratori, nel caso di altri tipi di società di capitali.

La qualifica ricoperta all'interno della società deve essere attestata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

- b) risultare collaboratori familiari, di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio con conducente, purché possano attestare un anno di anzianità di servizio. La qualità di collaboratore familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della legge regionale 22/96 ed essere attestata dal Comune che ha rilasciato licenza o autorizzazione.
- c) l'essere sostituti o dipendenti di titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, a condizione che possano attestare un anno di anzianità di servizio. La qualità di dipendente deve sussistere alla data di entrata in vigore della L.R. 22/96 e deve essere certificata dall'impresa datrice di lavoro.

2. A domanda degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo, con esclusione di qualsiasi ulteriore accertamento, coloro i quali possiedono i requisiti di cui ad una delle precedenti lettere a), b), c).
3. La data di iscrizione corrisponde alla data indicata nella disposizione di iscrizione trasmessa dalla Provincia alla Camera di Commercio.
4. La Camera di Commercio assegna a ciascun iscritto un numero progressivo, nel rispetto della data di iscrizione e dell'ordine del protocollo generale della Provincia.